

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di nuove linee telegrafiche ed aggiunta di fili ad alcune già esistenti; 2° ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile; 3° ordinamento dell'amministrazione della sanità marittima — Spiegazioni date dal ministro dell'istruzione pubblica in ordine all'incidente sollevato ieri dal senatore Plezza sul progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo del 1849 — Parole al riguardo dei senatori Quarelli, Di Pollone e Plezza — Discussione del progetto di legge sull'ordinamento del servizio dei porti e delle spiagge — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Pollone e forniti dal ministro della guerra e dal senatore Colla — Approvazione degli articoli 4 al 6, non che della tabella annessa e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per disposizioni relative alla Banca Nazionale; 2° per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(È presente il ministro di grazia e giustizia, e più tardi intervengono eziandio i ministri della guerra e dell'istruzione pubblica.)

FALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE LINEE TELEGRAFICHE.

PRESIDENTE. Proporrei al Senato di scegliere per primo oggetto di discussione il progetto di legge per l'autorizzazione della costruzione di nuove linee telegrafiche ed aggiunta di fili ad alcune già esistenti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 923 e 926.)

Esso è così concepito. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, metterò ai voti gli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 165,336 75 per la costruzione di tre linee telegrafico-elettriche tra Sassari e Portotorres, tra Macomer e Nuoro, e tra Ancecy e Chamounix, e pel trasporto dell'attuale linea di Casale sulla strada ferrata da Valenza a Vercelli, nonchè per l'aggiunta di un filo alle linee esistenti sopra le ferrovie esercite od in corso di costruzione per conto delle società, cioè:

« Da Torino a Cuneo e da Savigliano a Saluzzo;

« Da Torino a Novara per Chivasso;

« Da Biella a Santhià;

« Da Chivasso ad Ivrea;

« Da Alessandria ad Acqui;

« Da Alessandria a Tortona, Voghera e Stradella;

« Da Novi a Tortona. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa suddetta sarà stanziata nei bilanci del Ministero dell'interno degli esercizi 1857 e 1858 ripartitamente per la concorrente di lire 66,974 55 necessaria alla costruzione della linea da Sassari a Portotorres, ed all'aggiunta di un filo sulle linee delle ferrovie di Cuneo, di Novara e di Biella nel bilancio del 1857 e per le restanti lire 98,362 20 occorrenti alla costruzione delle linee tra Macomer e Nuoro, e tra Ancecy e Chamounix, all'aggiunta di un filo sulle altre quattro ferrovie indicate nell'articolo precedente, ed al trasporto dell'attuale linea di Casale sulla strada ferrata da Valenza a Vercelli, nel bilancio del 1858. »

(È approvato.)

« Art. 3. La somma che, a tenore dell'articolo 2 cade a carico del bilancio 1857, sarà iscritta in apposita categoria col n° 63 e colla denominazione *Telegrafi elettro-magnetici* (costruzione della linea tra Sassari e Portotorres, ed aggiunta di un filo alle linee da Torino a Cuneo e da Savigliano a Saluzzo, da Torino a Novara per Chivasso, da Biella a Santhià.)

« Quella cadente sul bilancio 1858 sarà pure iscritta in apposita categoria col n° 65 e colla denominazione *Telegrafi elettro-magnetici* (costruzione della linea tra Macomer e Nuoro e tra Ancecy e Chamounix, aggiunta di un filo alle linee da Ivrea a Chivasso, da Alessandria

ad Acqui, da Alessandria a Tortona, Voghera e Stradella, da Novi a Tortona e trasporto della linea di Casale sulla strada ferrata da Valenza a Vercelli). »

(È approvato.)

Si procede ora allo squittinio segreto sopra questo progetto.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento dello squittinio:

Votanti 54
Voti favorevoli 51
Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE.

PRESIDENTE. Verrebbe ora il progetto sull'ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile, presentato dal signor ministro della marina, e di cui la relazione fu distribuita da vari giorni; esso è nei termini seguenti. (*Vedi infra gli articoli, e la tabella e la tariffa, a pagine 937 e 938 del volume dei Documenti.*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Rileggerò di bel nuovo gli articoli per metterli ai voti, non essendosi da alcuno chiesto la parola nella discussione generale.

« Art. 1. La circoscrizione delle direzioni consolari del litorale marittimo di terraferma è conservata come è stabilita al presente. »

(È approvato.)

« Art. 2. La circoscrizione delle direzioni consolari nell'isola di Sardegna sarà divisa in due, una delle quali continuerà ad avere per capoluogo Cagliari e rimarrà circoscritta dal capo Comino a levante e capo Mannu a ponente, oltre le isole Sant'Antioco e San Pietro. L'altra direzione consolare avrà per capoluogo Alghero, e comprenderà nella sua circoscrizione il rimanente della Sardegna, l'isola della Maddalena e le altre adiacenti. »

(È approvato.)

« Art. 3. La graduazione del personale dell'amministrazione della marina mercantile, nonchè i relativi stipendi, sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 4. Sono conservati a beneficio degli amministratori della marina mercantile suddetta a luogo d'indennità per spese d'ufficio i diritti ed i proventi stabiliti dalla tariffa annessa alla presente legge. Ogni altro vantaggio loro per lo addietro attribuito rimane sospeso. »

(È approvato.)

« Art. 5. Verrà provveduto per mezzo di decreto reale all'ordinamento degli uffici consolari ed alla ripartizione in essi del personale suddetto.

« Il servizio nei diversi luoghi d'ancoraggio sarà affi-

dato a delegati scelti fra le persone idonee a disimpegnare l'ufficio con quella indennità che verrà stabilita a seconda dell'importanza del servizio loro commesso da non oltrepassare però l'annua somma di lire 200. »

(È approvato.)

Se non si domanda nuova lettura della tabella e della tariffa, nessuno intendendo di fare osservazione, io le metterò ai voti.

Chi intende di approvare la tabella e la tariffa, sorga. (Sono approvate.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ MARITTIMA.

PRESIDENTE. Ora si darà passo al progetto riguardante l'ordinamento dell'amministrazione della sanità marittima. (*Vedi vol. Documenti, pag. 939 e 941.*)

Il Senato deciderà poi come voglia procedere allo squittinio segreto sopra questi progetti che hanno fra loro analogia.

Il progetto è del tenore seguente. (*Vedi infra*)

Non chiedendo alcuno la parola nella discussione generale, metterò ai voti gli articoli di cui questo progetto si compone.

« Art. 1. Al quadro del personale dell'amministrazione sanitaria marittima unito alla legge del 2 dicembre 1852 è sostituita la seguente tabella, la quale stabilisce il numero, la graduazione del personale medesimo ed i relativi stipendi. »

(È approvato.)

« Art. 2. A seconda dei bisogni sarà provveduto con disposizioni ministeriali alla ripartizione del suddetto personale nei diversi uffici e negli stabilimenti marittimi. »

(È approvato.)

Sottometto ora all'approvazione del Senato la tabella del personale, della quale darò nuova lettura.

Tabella del personale dell'amministrazione sanitaria marittima e degli stipendi assegnati al medesimo.

	GRADI	Paga annua	
N° 1	Direttore generale	L. 5,000	5,000
» 2	Commissari di 1 ^a classe . . .	» 3,500	7,000
» 2	Id. di 2 ^a » . . .	» 2,800	5,600
» 4	Sotto-commissari di 1 ^a classe	» 2,400	9,600
» 2	Id. di 2 ^a »	» 1,800	3,600
» 3	Id. di 3 ^a »	» 1,600	4,800
» 5	Applicati di 1 ^a classe	» 1,400	7,000
» 3	Id. di 2 ^a classe	» 1,200	3,600
» 4	Id. di 3 ^a classe	» 1,000	4,000
» 4	Id. di 4 ^a classe	» 800	3,200
» 1	Medico-chirurgo	» 1,400	1,400
» 2	Medici-chirurghi	» 1,200	2,400

GRADI	Paga annua	
» 1 Medico-chirurgo	» 800	800
» 1 Id.	» 600	600
» 3 Id.	» 400	1,200
» 3 Id.	» 300	900
» 1 Perito chimico	» 300	300
» 1 Portiere alla direzione generale	» 780	780
» 1 Capo-guardia di sanità	» 720	720
» 1 Patrono di battello	» 600	600
» 42 Guardie di sanità, comprese tre destinate a custodi di lazzeretto a	» 500	21,000
Totale . . . L.		<u>84,100</u>

N° 87
(È approvata.)

SPIEGAZIONI DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA SULL'INCIDENTE SOLLEVATO IERI DAL SENATORE PLEZZA, CONCERNENTE LA DI LUI MISSIONE A NAPOLI.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, il quale darebbe al Senato gli schiarimenti che ieri prese l'impegno di porgere.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Riguardo all'incidente sollevato nella seduta di ieri dall'onorevole Plezza, l'onorevole Di Pollone fece osservare che le spiegazioni date da me a nome del ministro degli affari esteri e delle finanze, siccome erano fondate unicamente sopra di una supposizione, non parevano sufficienti a indurre il Senato a votare l'esercizio consuntivo del 1849; quindi domandò la sospensione di quella votazione, finchè il Ministero meglio informato potesse dare al Senato, con dati positivi, delle spiegazioni al proposito, onde rassicurarlo viemmeglio sopra il modo con cui venne liquidata la spesa relativa alla legazione di Napoli di quell'esercizio.

Io assunsi le debite informazioni dal Ministero degli affari esteri, e ora presento al Senato dei documenti ufficiali autentici, i quali confermano le supposizioni che ieri faceva, cioè che l'assegnamento per la legazione di Napoli veniva continuato integralmente al ministro che prima risiedeva e che poi, dopo l'onorevole Plezza, ha continuato a risiedere a Napoli come rappresentante di Sua Maestà. Citerò adunque alcuni dati relativi a quell'epoca, onde il Senato sia in grado di apprezzare compiutamente la verità.

L'onorevole Plezza veniva nominato a ministro residente presso la Corte di Napoli con lettera ministeriale del 20 dicembre 1848. Il conte di Collobiano veniva richiamato da quella legazione con lettera ministeriale del 30 dicembre 1848; ma l'onorevole Plezza non ebbe campo, per circostanze che qui è inutile di richiamare, di presentare le sue credenziali al re di Napoli,

dimodochè, dopo un soggiorno di poche settimane, se ne tornò in patria.

Intanto rimaneva come sospesa quella legazione. Però il ministro residente presso quella Corte, prima che venisse nominato l'onorevole Plezza, non ebbe neppure occasione di ritirare le sue credenziali, cosicchè, secondo gli usi diplomatici ammessi dai regolamenti del Ministero degli affari esteri, si doveva il medesimo sempre considerare come ministro residente; quindi aveva diritto a tutti i vantaggi ed al suo assegnamento. Difatti la cosa venne giudicata in questo senso e dal ministro degli affari esteri di allora ed in udienza anche sovrana.

Darò lettura, se il Senato me lo permette, di due dispacci coi quali si è riconosciuto che l'onorevole conte di Collobiano doveva continuare a fruire di quei vantaggi come legalmente ministro residente a Napoli, e per conseguenza senza interruzione alcuna.

Il dispaccio del ministro degli affari esteri in data 5 marzo 1849 diretto ed emanato dalla quarta divisione *Consolati, Poste, Passaporti e Contabilità*, che porta il numero d'ordine 29,217, è concepito in questi termini:

« Il conte Augusto Avogadro di Collobiano, sebbene abbia ora cessato dalla sua carica di regio inviato presso la reale Corte di Napoli, tuttavia, avendo conservato tale qualità in tutto lo scorso mese di gennaio, ne consegue essergli per detto mese dovuto l'assegnamento in ragione di lire 36,000, fissato a tal posto.

« Il sottoscritto nel pregare l'illustrissimo signor avvocato Plezza, senatore del regno, intendente generale dell'azienda dell'estero, di ordinare intanto a favore del di lui procuratore l'emanazione del mandato per l'assegnamento predetto nello scorso mese di gennaio, si riserva poi di fargli conoscere le successive determinazioni, riguardo al giorno in cui dovrà cessargli detto assegnamento, e pregiarsi, ecc. ecc.

« Sottoscritto: *Per il ministro, il primo ufficiale*
« S. BATTAGLIONE. »

Come ha già potuto comprendere il Senato, la lettera era diretta al capo dell'azienda generale dell'estero, cosicchè rimane evidentemente constatato che l'assegnamento fu pagato al conte Avogadro di Collobiano fino a tutto gennaio del 1849.

Un altro dispaccio poi in data del 17 giugno 1849, diretto a chi reggeva allora l'azienda degli affari esteri, all'onorevole conte di Pollone, porta questa prescrizione:

« Il conte Avogadro di Collobiano, che era stato in gennaio scorso richiamato dal suo posto di regio inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Napoli, non avendo mai potuto presentare le sue lettere credenziali, dovette continuare a risiedere in quella città conservando sempre tacitamente la predetta sua qualità.

« Sua Maestà, essendosi ora degnata di confermarlo e nuovamente accreditarlo presso quel Governo, deve la sua missione considerarsi continuativa e gli spetta, a termini del regolamento per le legazioni, l'assegnamento di quel posto da febbraio in poi, assegnamento

che si era fatto sospendere sul dubbio che dal re di Napoli fossero poi state ricevute le lettere di richiamo del suddetto ministro.

« Il sottoscritto nel rendere informato l'illustrissimo conte di Pollone, intendente generale dell'azienda generale economica dell'estero, di quanto sopra, si fa a pregarlo a voler ordinare la spedizione a favore del prelodato conte di Collobiano dei mandati del di lui assegnamento pei trascorsi mesi, come per la continuazione avvenire, o pregiarsi, ecc. ecc.

« Sottoscritto: *Per il ministro, il primo ufficiale*
« MENABREA. »

Mi pare che questi documenti siano così chiari da dileguare ogni dubbio riguardo all'assegnamento dei fondi relativi alla legazione di Napoli, tanto per la fine del 1848, come pel primo semestre ed anzi per tutto l'anno 1849; giacchè il conte di Collobiano ha poi continuato per tutto il 1849 a risiedere come ministro presso quella Corte. Da ciò ne avviene che le 6000 lire di cui parlava ieri l'onorevole Plezza, date a compenso delle spese di viaggio e di altre spese pei segretari della sua ambasciata, furono tolte dalle *Spese diverse* dello stesso bilancio 1848 e non dalla categoria relativa alla medesima legazione, come si usa fare quando accadono simili casi; che l'invitato, cioè, non abbia potuto ancora presentare le sue credenziali alla Corte presso cui è accreditato.

Dopo quanto ebbi l'onore di esporre, spero che il Senato non avrà più alcuna esitanza ad approvare lo spoglio del 1849.

QUARELLI, relatore. Come relatore di questo progetto, io aggiungerò alcune osservazioni a quanto ha detto il signor ministro. Prima di tutto dirò che nell'esercizio 1849, di cui ci occupiamo, non figura portata alcuna somma relativa al senatore Plezza; bensì risulta sull'esercizio 1848, in un mandato collettivo per 23,921 lire alla categoria precisamente *Spese diverse*, il senatore Plezza per la somma di lire 6000, pagate per spese di missione a Napoli, dimodochè questa somma, non figurando nell'esercizio 1849, si sarebbe potuto egualmente approvare il progetto di legge che non ha relazione alcuna su questo conto.

DI POLLONE. Poichè il mio nome è stato pronunziato dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, devo dire al Senato il perchè ho sollevato tale questione nella seduta di ieri, benchè egli l'abbia forse già compreso.

Io era perfettamente informato del fatto, ma non ho creduto opportuno di dare quelle spiegazioni che mi parve necessario fossero partite dal banco ministeriale in quanto che vi poteva essere qualche dubbio sulla regolarità del pagamento seguito, di che io non mi poteva far giudice. Ora che il signor ministro ha dato le spiegazioni che il Senato ha udite, io non credo vi possa rimanere dubbio sull'approvazione della spesa.

Ciò che ieri m'indusse a fare la riserva che ha prodotto queste spiegazioni, sono appunto le parole dette dal signor ministro, che credeva, cioè, fosse il successore che avesse percepito quella somma. Io non credeva

che fosse nè conveniente, nè dignitoso pel Senato che avesse approvato, sulla semplice manifestazione di un dubbio, una spesa qualunque; nè credo di avermi a pentire per aver domandato queste spiegazioni, poichè tutto è stato chiarito (secondo il mio modo di vedere) in maniera regolare.

PLEZZA. Non intendo di muovere alcuna questione di merito, ma intendo dover fare osservare che ritengo, come pure credo il Senato riterrà, che dopo che con lettere ministeriali del 5 marzo e 17 giugno si era riconosciuto che il conte di Collobiano aveva diritto a tutto lo stipendio e doveva considerarsi aver sempre continuato nella sua missione a Napoli, era per lo meno sconveniente che nello stato suppletivo del bilancio fosse stampato il mio nome coll'assegnamento che era pagato ad altri, tanto più che ciò apparisce dopo il mese di luglio, perchè lo stato suppletivo contiene le variazioni avvenute nel Ministero degli esteri dal 9 febbraio a tutto luglio. Essendosi dunque pubblicato dopo la fine di luglio, cioè dopo che era già deciso dal Ministero stesso che il conte di Collobiano aveva continuato sempre in questa carica, era sconveniente, ripeto, che fosse stampato il mio nome e distribuito in pubblico con quell'assegnamento che io non aveva ricevuto e che altri aveva ricevuto regolarmente già sino allora.

Però, se io ho parlato di questo anche ieri, fu puramente per far risultare che, quantunque il mio nome apparisca nel bilancio, io non aveva nulla ricevuto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non credo che siasi avuto in mente di commettere una sconvenienza dal Ministero che compilò il bilancio.

Come ben sa l'onorevole Plezza, molti mesi si richieggono prima che il bilancio si trovi all'ordine, cioè si siano raccolte tutte le carte, fatti tutti i calcoli, nonchè tutte le presunzioni che si richiedono per allestrarlo. Questo lavoro si comincia assai per tempo, sicchè, quando si fu posta a calcolo come spesa presuntiva quella della missione a Napoli, forse non era ancora deciso che il conte di Collobiano dovesse continuare nella sua carica.

Comunque sia, mi pare che dopo le spiegazioni date dal Ministero e dagli onorevoli preopinanti, si avrebbe conseguito lo scopo dall'onorevole Plezza desiderato che era di far risultare che non aveva ricevuto da quella categoria alcun fondo e che unicamente venne rimborsato delle spese di viaggio e di segreteria sull'esercizio 1848, solo per quel mese durante il quale egli aveva la qualità di ministro residente presso la Corte di Napoli.

PRESIDENTE. È con ciò terminato l'incidente, ed il Senato, riservandosi di mettere in discussione il progetto che si era sospeso, può continuare ad occuparsi dei progetti i quali hanno fra loro analogia di materia.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEI PORTI E DELLE SPIAGGIE.

PRESIDENTE. Apro adunque la discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento dei porti e delle

spiagge dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 931 e 934.)

Egli è certo che non si vota sul titolo; ma debbo accennare che da taluno si fece osservare che il titolo della legge non è esatto, perchè questa non tratta propriamente dell'ordinamento dei porti e spiagge, il che dipendeva dal Ministero dei lavori pubblici, ma bensì delle autorità che esercitano la sorveglianza sopra questo servizio.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Credo però che ciò non influisca per nulla sulla legge.

PRESIDENTE. Questo venne semplicemente da me avvertito onde non ingenerasse qualche dubbio.

Darò lettura del progetto di legge. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, metterò ai voti gli articoli che la compongono.

« Art. 1. Il servizio dei porti e delle spiagge dello Stato sarà ripartito in otto capitanerie di porto, delle quali saranno sede: *Genova, Savona, Nizza, Cagliari, Spezia, Portotorres, l'isola della Maddalena, l'isola di Capraia.*

« La circoscrizione di esse capitanerie verrà determinata per reale decreto. »

(È approvato.)

« Art. 2. Alle cariche di capitano e di luogotenente di porto saranno nominati ufficiali di vascello e piloti della regia marina, i quali conserveranno il proprio grado, od otterranno quello maggiore cui avessero diritto a tenore della legge sull'avanzamento dell'armata di mare.

« I comandanti delle isole la *Maddalena* e la *Capraia* saranno in pari tempo capitani del rispettivo porto. »

(È approvato.)

« Art. 3. Pel servizio di sott'ufficiali marinai, guardiani ed altri dei porti e delle spiagge, verrà provveduto con individui tratti dal corpo della reale marina, ovvero con pensionati della marina militare e mercantile, ed in difetto di questi con altri nel modo che sarà determinato da speciale disposizione. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il numero, la graduazione del personale di stato maggiore e della bassa forza dei porti e delle spiagge, come pure le paghe loro rispettivamente assegnate, sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

« La ripartizione nello diverse capitanerie di esso personale sarà stabilita per reale decreto. »

DI POLLONE. Si ha nelle disposizioni di quest'articolo un rinvio alla tabella annessa alla legge.

L'ufficio centrale, cui fu demandato l'esame di questo progetto di legge, ebbe a rimarcare una circostanza che gli parve affatto anormale.

Trovò nella tabella che l'ultimo dei capitani di porto è retribuito in lire 1800, quando i luogotenenti di porto lo sono in lire 2400. Non seppe rendersi ragione come un luogotenente sia maggiormente retribuito di un capitano, ed aveva manifestato l'intendimento di do-

mandare al signor ministro una spiegazione di questo fatto.

Se egli credo avere motivi da giustificare questa diversità, sarà un mezzo per indurre più facilmente alla votazione, altrimenti si teme vi sia un errore.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Io non mi attendeva a questa obiezione, epperò non ho portato con me i documenti necessari.

Siccome queste tabelle sono state formate dal Consiglio superiore della marina, io, per verità, non ho indagato i motivi che l'hanno indotto a questa disposizione: tuttavia me la spiego in questo senso, che i luogotenenti di porto sono addetti ad un porto principale come quello di Genova; nè credo che il titolo di capitano o di luogotenente di porto si riferisca ad un grado militare come sarebbe nell'armata di mare, ed anche in quella di terra: il titolo di luogotenente di porto vuol dire essere secondo in un porto: il titolo di capitano di porto vuol dire essere primo comandante di porto. Vi sono poi dei porti di pochissima importanza, e però l'ufficio e la retribuzione del capitano sono relativi.

Prendiamo, per esempio, uno dei porti della Sardegna, quello di Portotorres. Un capitano a Portotorres può essere di un grado inferiore ad un luogotenente nel porto di Genova. Confesso che non ho presenti i documenti che mi vennero trasmessi dal Consiglio superiore di marina, il quale, come sa il Senato, si è radunato per ben due mesi in Genova, ed ha preparato tutti questi progetti, che ho riprodotti, con pochissime modificazioni: se questa domanda fosse stata da me preveduta, avrei recato con me i documenti per dare le spiegazioni più minute che potessero essere desiderate.

DI POLLONE. Domando la parola.

COLLA, relatore. Darò una spiegazione ulteriore in aggiunta a quelle del ministro della guerra, per quanto io possa saperne di queste cose.

Vi sono dei porti di piccola importanza, i quali non dovrebbero avere che un semplice luogotenente, nè richiedono che vi sia un ufficiale di grado superiore per quanto riguarda il servizio del porto; ma siccome in Sardegna occorre che chi comanda il porto deve far parte del magistrato di sanità o di altre incombenze, le quali richiedono che l'ufficiale abbia un grado maggiore a quello che gli spetterebbe, e che sarebbe opportuno per le sue funzioni marittime, per le funzioni che si riferiscono semplicemente alla disciplina del porto, così vi hanno dei comandanti di porto, i quali sono semplicemente tenenti, a cui si dà nondimeno la qualità di capitano di porto, perchè possano figurare nelle Commissioni e nelle incombenze a cui sono specialmente destinati; e ciò più ancora in quei paesi i cui porti sono di minore importanza, dove non vi sono altre autorità che possano essere adoperate per quel servizio, e pel servizio sanitario.

DI POLLONE. Io aveva domandato la parola per dire al signor ministro della guerra che, se non lo aveva prevenuto di questa mia interpellanza, si è perchè confesso che l'aveva considerata come cosa di così poco mo-

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1857

mento, che non credeva fosse il caso di prevenirne il ministro.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. Il servizio nei porti e nelle spiagge in cui non sia destinato un ufficiale di porto rimarrà affidato agli amministratori della marina mercantile. »

(È approvato.)

« Art. 6. Mediante le paghe assegnate agli ufficiali di porto colla presente legge cesseranno essi di godere dei dritti e dei proventi che erano loro devoluti in forza di disposizioni preesistenti, e verranno invece percepiti a profitto delle regie finanze, e versati all'erario nel modo da stabilirsi con apposito regolamento approvato da reale decreto. »

(È approvato.)

Tabella del personale di stato maggiore e della bassa forza dei porti e delle spiagge e delle paghe assegnate al medesimo.

STATO MAGGIORE (1).

	GRADI		Paga annua
N° 1	Capitano di porto	L. 6000	6,000
» 2	Id.	» 4500	9,000
» 2	Id.	» 3000	6,000
» 1	Id.	» 1800	1,800
» 3	Luogotenenti di porto	» 2400	7,200
» 7	Id.	» 1400	9,800
» 2	Piloti	» 1300	2,600

BASSA FORZA.

» 2	Secondi piloti	» 900	1,800
» 2	Secondi nocchieri	» 750	1,500
» 4	Timonieri	» 650	2,600
» 13	Marinai di 1 ^a classe	» 600	7,800
» 14	» 2 ^a classe	» 575	8,050
» 16	» 3 ^a classe	» 550	8,800
» 13	Guardiani di porto	» 480	6,240
» 6	Inservienti	» 300	1,800
» 40	Guardia-spiagge	» 240	9,600
» 1	Secondo nocchiere segnalista	» 750	750
» 1	Marinaio	» 550	550

Totale . . . L. 91,890

(È approvato.)

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Domando la parola in ordine alla tabella.

Ho potuto or ora avere spiegazioni di quel fatto a cui alludeva l'onorevole Di Pollone.

(1) Non si comprendono i capitani dei porti della Maddalena e della Capraia, essendone i rispettivi comandanti dell'isola.

Risultami in fatto, come già aveva avuto l'onore di esporre al Senato, che il capitano di porto che è retribuito in lire 1800, non ha che il grado di sottotenente di vascello, o quanto più luogotenente di vascello (capitano); ma si è creduto non pertanto per le funzioni che compie di lasciargli il titolo di capitano di porto.

Il tenente di porto, che vuol dire secondo, ma in località più importante, ed ove il capitano di porto ha grado d'ufficiale superiore, deve avere necessariamente uno stipendio maggiore di un capitano di porto in località di una importanza di gran lunga inferiore.

DI POLLONE. Desideravo solo una spiegazione; non ho voluto dar seguito ad una cosa che poteva forse dar luogo a discussione di maggior momento. Ero persuaso che vi fossero delle ragioni, e sono quelle addotte testè dal signor ministro.

PRESIDENTE. Domando al Senato se intende che si proceda allo squittinio complessivo per i tre progetti di legge.

Se non vi è osservazione in contrario, si procederà all'appello nominale per tale complessiva votazione.

Dopo questa votazione verranno in deliberazione i progetti di legge, l'uno portante disposizioni relative alla Banca Nazionale, l'altro per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849.

QUABELLI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento dello squittinio segreto sopra i tre progetti di legge relativi alla marina.

Votanti	55
Voti favorevoli	52
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Come ho testè accennato, metterò in discussione il progetto di legge, portante disposizioni relative alla Banca Nazionale, così concepito: (Vedi volume *Documenti*, pag. 752 e 754.)

« *Articolo unico.* Sino ad una nuova disposizione di legge, la proporzione fra il numerario che la Banca Nazionale deve ritenere materialmente in cassa e la somma rappresentante l'ammontare dei biglietti in circolazione cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, non potrà essere inferiore al quinto di detta somma sino al limite di trenta milioni di lire; al terzo per la parte eccedente i trenta ed inferiore ai sessanta milioni, ed alla metà per la parte superiore a questo limite. »

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Non domandandosi la parola, porrò ai voti l'articolo unico testè letto.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Avverto il Senato che rimane ancora il progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849.

Si passa allo squittinio segreto.

MARIONI, segretario, procede all'appello nominale.

Il risultamento dello squittinio segreto sopra questo progetto di legge, è il seguente:

Votanti	53
Voti favorevoli	50
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DELL'ESERCIZIO 1849.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'ultimo progetto di legge posto oggi all'ordine del giorno, quello cioè riguardante l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849 rimasto in sospeso ieri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 555 e 568.)

Domanderei al Senato se crede che si debba rileggere tutto il quadro generale e sommario, non essendovi particolari, ma solo indicazione dei dicasteri a cui quelle cifre appartengono.

Varie voci. Non occorre.

PRESIDENTE. Allora rileggerò solo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento quarantanove ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento quarantotto e retro, tanto degli Stati di terraferma, quanto nell'isola di Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme, conforme al relativo *Specchio sommario*, di cui al *Titolo IV, Capo primo* dello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio mille ottocento quarantanove, cioè:

« Le rendite del mille ottocento quarantanove, in lire cento sessantaquattro milioni, novantamila, duecento settantuna, centesimi quaranta, in conformità dell'annessa tavola A L. 164,090,271 40

« Le spese del mille ottocento quarantanove in lire duecento sedici milioni, cinquecento quindici mila, duecento cinquantacinque, centesimi quindici, conformemente alla tavola B » 216,515,255 15

« Epperò con un *disavanzo* di . . L. 52,424,983 75

« I residui attivi del mille ottocento quarantotto e retro in lire quarantadue milioni, cinquecentun mila, quattrocento ventiquattro, centesimi ottantuno L. 42,501,424 81

Riparto . . L. 42,501,424 81 52,424,983 75

« I residui passivi del mille ottocento quarantotto e retro in lire ottantatré milioni, duecento ottantanove mila, cinquecentoquattro, centesimi settanta (tavola A) » 83,289,504 70

« Epperò con un *disavanzo* di (tavola B) » 40,788,079 89

« Conseguentemente il *disavanzo* risultante dalla contabilità del 1849 e retro è stabilito in lire novantatré milioni, duecento tredici mila, sessantatré, centesimi sessantaquattro, come appare dallo *Specchio sommario* e dalla *Situazione finanziaria*, di cui al *Titolo IV, Capo primo* del suddetto spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1849 (tavola C) . . » 93,213,063 64

(È approvato.)

« Art. 2. Gli interessi per il servizio del pagamento delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a carico del debito pubblico dello Stato, al 1° gennaio 1850, sono accertati nella somma complessiva di lire 12,757,203 76. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello Stato, in Buoni del Tesoro emessi a termine della legge del 27 luglio 1849, ed in circolazione al fine dell'esercizio finanziario dell'anno 1849, rimane stabilito in lire 328,700. »

(È approvato.)

« Art. 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1849, saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1850 nelle somme risultanti dalla *Situazione finanziaria* mentovata all'articolo primo, cioè, quanto all'attivo in lire quarantadue milioni, quarantatré mila, novecento quattordici, centesimi quarantacinque, e rispetto al passivo in lire cento trentacinque milioni, duecento cinquantasei mila, novecento settantotto, centesimi nove. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali e dei contabili tutti verso le generali aziende ed amministrazioni diverse, a farsi dal magistrato della Camera dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiziale loro liberazione a termini delle leggi in vigore. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto di questa legge, proporrò al Senato che domani si voglia radunare per dar principio alla discussione sul progetto di legge sul trasferimento della marina militare alla Spezia.

Io prego i signori senatori a voler più che mai essere

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1857

esatti e trovarsi riuniti almeno alle due; anzi li preghe-
rei di intervenire prima negli uffizi per l'esame preven-
tivo di quei progetti di legge che ieri sono stati presen-
tati: siamo in tale strettezza di tempo che il Senato non
vedrà un soverchio gravame in questo doppio appello
che io ho l'onore di fargli.

Si passa allo squittinio segreto.

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale.

Il risultamento dello squittinio sul progetto di legge
testè approvato è il seguente:

Votanti	54
Voti favorevoli	53
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.